



DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TERMINE.**

Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI		
1	Oggetto del Capitolato	3
2	Modalità di espletamento della gara	3
3	Deposito Cauzionale	3
4	Trattamento dei dati	4
5	Invariabilità dei corrispettivi	4
6	Validità della graduatoria	5
7	Contratto d’Appalto	5
8	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	5
9	Pagamenti	5
10	Esecuzione in danno	5
11	Spese, Imposte e Tasse	6
12	Fallimento dell’assuntrice o morte del titolare	6
13	Subappalto	6
14	Cessione del contratto	6
15	Foro competente	7
16	Rinvio a norme di diritto vigente	7
PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI		
17	Oggetto della fornitura	8
18	Modalità di espletamento del servizio	8
19	Offerte	9
20	Aggiudicazione -Riserva	11
21	Modalità di pagamento	12
22	Obblighi delle parti	13
23	Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione del prestatore	13
24	Penali	13
25	Risoluzione del contratto	13
26	Recesso dal contratto	14
27	Osservanza di norme e regolamenti	14
28	Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	14
29	Provvedimenti disciplinari	15

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di somministrazione di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 20, co. 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (CPC 87203/05 CPV 74521000-7), per il periodo dal 1 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006, garantendo l'utilizzazione continuativa minima di almeno n° 25 unità, per soddisfare le esigenze connesse alle attività di gestione e dismissione del patrimonio immobiliare, svolte dall'Ufficio II della Direzione Compartimentale, per garantire le attività di assistenza fiscale 2006 a favore degli iscritti pensionati svolte presso le Sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia (Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo), nonché per assicurare alle strutture stesse le sostituzioni di personale temporaneamente assente per causali quali maternità, aspettativa, etc. I profili delle figure professionali sono meglio indicati nell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo degli Enti Pubblici non Economici. Il servizio dovrà comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. I prestatori di lavoro a termine verranno individuati con separati contratti di fornitura.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità e le condizioni di espletamento della gara sono quelle stabilite nel bando integrale di gara.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE - ASSICURAZIONE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo presunto del contratto. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.4), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, **pena l'esclusione dalla gara.**

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/10 (un decimo) dell'importo presunto del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

3.3) ASSICURAZIONE

L'Agenzia aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni causati dai lavoratori a terzi, con un massimale pari a €2.000.000,00.

3.4) MODALITA' DI COSTITUZIONE

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

- a) con versamento presso la Banca INTESA – Filiale 4275 di Milano – ABI 03069 – CAB 09420 – C/C 119675634/77 – ,o con assegni circolari (intestati direttamente all'INPDAP);
- b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede gara **non potranno subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale.

ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 7 – CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto di appalto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Ente appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta.

ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura, che l'Agenzie emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto. Decorso tale termine, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applicherà per i successivi sei mesi.

ART. 10 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Per l'Agenzia aggiudicataria, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta, saranno in lingua italiana.

Non è consentito apporre varianti, anche parziali, al Capitolato.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 17 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto, con la massima cura, nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 D.Lgs 273/03).

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Lombardia, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle categorie A1-B1-B2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici.

Il ricorso all'istituto del lavoro a termine ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità per le particolari esigenze straordinarie derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio, oltre che per la sostituzione di personale assente per lungo periodo ed eventuali altre esigenze di carattere straordinario e stagionale.

Il servizio di fornitura di lavoro a termine comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.

ART. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà essere svolto, con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A) L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle richieste di singole forniture all'Agenzia appaltatrice mediante richiesta scritta, nel termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- B) L'INPDAP dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
- a) descrizione del profilo professionale, corrispondente categoria, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) Sede di utilizzazione ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
- C) I prestatori di lavoro a termine saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti di cui alle categorie A1, B1 o B2 in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie previste dalla normativa vigente in materia.

- D) L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- E) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'INPDAP, fatte salve eventuali ore di straordinario.
- F) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- G) La contribuzione previdenziale, assicurativa ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori, sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a termine.
- H) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste di fornitura.
- I) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'INPDAP.
- J) L'INPDAP corrisponderà all'Impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'Impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- K) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoratori somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'INPDAP.
- L) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
- M) Il personale richiesto dall'INPDAP dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- N) Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, come stabilito dal CCNL applicabile.
- O) Il lavoratore avrà diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 19 – OFFERTE

L'offerta economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione (Busta A/1 – “Offerta Economica”), dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere:

Il prezzo orario totale per la categoria A - livello economico 1, IVA compresa, , a sua volta suddiviso nelle componenti:

- a) costo orario lavoratore
- b) margine d'agenzia (al netto dell'IVA al 20%)

Il costo orario del lavoratore delle categorie B1-B2 verrà calcolato applicando a quello offerto per la categoria A1 il coefficiente corrispondente alla differenza di costo orario così come di seguito indicato:

A 1	1
B 1	1,1296
B 2	1,194

Il margine d'agenzia, invece, dovrà rimanere invariato, in valore assoluto per entrambe le categorie, anche relativamente alle ore di prestazione straordinaria.

Il prezzo orario totale offerto per la categoria A1 (e di conseguenza per le categorie B1 e B2) dovrà essere onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

I concorrenti dovranno, compilare l'apposito "Modulo Offerta Economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta economica verrà aperta in seduta non pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

Il "costo orario lavoratore" è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell'attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):

- *retribuzione oraria*
- *retribuzione differita (tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)*
- *Indennità di Ente*
- *Contribuzione di legge*
- *Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°*

Nel "costo orario lavoratore" non sono compresi i seguenti elementi:

- *Ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;*
- *Trasferte fuori Sede.*
- *Buoni pasto del valore di € 8, di cui € 6,4 da fatturare all'INPDAP (esente da IVA) e € 1,60 a carico del dipendente.*

Al lavoratore inquadrato in posizione economica A1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.154,12
-----------------------------	----------

Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	100,00
Totale	1.254,12
Rateo 13° mensilità	96,18
TOTALE	1.350,30
<u>DIVISORE ORARIO</u>	156,00
Quota oraria (€/ora)	8,66
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,06
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,01
INAIL 4‰	0,03
IRAP 8,50%	0,74
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)	11,49
Quota TFR mensile	104,19
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

- TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
 - Ferie e festività sopresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività sopresse/anno.
 - Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del "costo orario del lavoratore" (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).
- Oneri assicurativi:
- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall'art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
 - Tariffa INAIL: 0722
 - Posizione INAIL: n. 65406424

E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore e 30' di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo del buono pasto è di 8,00 Euro (con fatturazione all'INPDAP di Euro 6,40 e recupero di Euro 1,60 sulla busta paga del lavoratore).

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D. Lgs 157/95, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 25 del citato D.Lgs, sulla base di un prezzo orario massimo presunto pari a €17,50.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio di somministrazione, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'INPDAP si obbliga a corrispondere all'impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria A1 moltiplicato per il coefficiente corrispondente a ciascuna categoria, così come meglio indicato all'art. 19 del presente Capitolato.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, con la sola eccezione relativa:

- alle ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne - festive), per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici, ad esclusione del margine d'impresa che rimarrà fisso ed invariabile;
- rinnovo C.C.N.L.;
- oneri per buono pasto a carico dell'impresa utilizzatrice e da rimborsare all'Impresa fornitrice;
- trasferte fuori sede.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'impresa fornitrice:

- entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12:00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Ogni singola fattura, da intestare a INPDAP – Direzione Compartimentale Lombardia di Via Circo n. 16 – 20123 Milano, per essere liquidata, nel termine sotto indicato, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi.

L'INPDAP corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'INPDAP dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta scritta dell'INPDAP.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la pattuizione retribuita. L'Agenzia si impegna a fornire, previa richiesta scritta, all'INPDAP copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla Ditta.

L'INPDAP provvederà al pagamento del servizio entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore; decorso il suddetto termine, saranno applicati interessi nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applicherà per i successivi sei mesi.

ART. 22 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro a termine, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- 2) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento all'Ente di Previdenza, dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice, da esercitare sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
- 3) Il prestatore di lavoro a termine dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

- In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nei termini che verranno convenuti.
- Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'Istituto, l'impresa di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.
- Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

ART. 24 – PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'INPDAP;

- in caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 22, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INPDAP, ai sensi del precedente art. 3;

In caso di risoluzione l'INPDAP procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo l'art. 3, punto 3.4, fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 27 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'INDAP rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazione dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi ed a regolamenti in vigore, e in particolare alla Legge 14 febbraio 2003, n° 30 e al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 28 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato e al Contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 25, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 29 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a termine verranno esercitate dall'impresa di somministrazione, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'impresa di somministrazione porterà a conoscenza dell'INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore a termine, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 30 – FACOLTA' DI RECESSO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R..